

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1133

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TREU, GIARETTA, DETTORI, BEDIN,
VALLONE, LAVAGNINI e MONTAGNINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2002

Norme per la tutela fisico-ambientale e lo sviluppo
socio-economico della Città di Venezia e della sua laguna

ONOREVOLI SENATORI. - A circa trenta anni dalla legge speciale per Venezia (legge 16 aprile 1973, n. 171), con la quale si è affrontato il problema della salvaguardia della sua città e della sua laguna in termini di difesa dell'ambiente fisico e delle attività civili e produttive, appare necessario porsi in un'ottica diversa che privilegi piuttosto lo sviluppo della realtà economica e sociale dell'ambiente lagunare.

In questa prospettiva si ritiene necessario proporre un provvedimento legislativo avente una struttura molto più snella di quanto sino ad ora tradizionalmente proposto. Infatti pur ribadendo l'essenziale dichiarazione di preminente interesse nazionale che il problema di Venezia pone, l'uscire dalla logica della salvaguardia per entrare nella logica dello sviluppo porta con sé la necessità di affrontare il tema utilizzando gli strumenti più snelli che la più recente evoluzione dell'organizzazione amministrativa ha offerto.

Si è ritenuto pertanto di utilizzare lo strumento della conferenza di servizi come momento essenziale nel coordinamento di tutti gli interventi da effettuarsi nell'ambito lagu-

nare tenendo presente le esperienze sino ad oggi effettuate.

È prevista inoltre la creazione di una struttura tecnica (segreteria tecnica presso il Magistrato alle acque) che consenta di fornire al Governo, e a tutti gli enti operanti in laguna, quelle necessarie condizioni che consentano l'assunzione di decisioni ponderate sugli argomenti relativi alla tutela della laguna e allo sviluppo della città. Tale organismo dovrà essere di altissimo livello e perciò è previsto che esso sia composto da cinque esperti di levatura internazionale.

Viene ribadita, anche in ossequio alla nuova formulazione del titolo V della Costituzione, la competenza degli enti locali a promuovere lo sviluppo socio-economico dell'ambito lagunare e quella dello Stato e della regione per quanto attiene alla tutela fisico-ambientale.

Il tema degli incentivi alle iniziative economiche è trattato in un'ottica di effettiva valorizzazione di programmi seriamente predisposti e, non come da altre parti proposto, sia in passato che di recente, con la distribuzione inutile di benefici a pioggia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La tutela fisico-ambientale nonchè lo sviluppo socio-economico della Città di Venezia e della sua laguna sono obiettivi di preminente interesse nazionale.

2. Agli obiettivi di cui al comma 1 concorrono, in conformità con il riparto di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, lo Stato e tutti gli enti pubblici e privati operanti nell'ambito lagunare, ed in particolare la regione Veneto, la provincia di Venezia, la Città di Venezia, i comuni di Chioggia e di Cavallino Treporti e le organizzazioni internazionali che a diverso titolo si occupano dell'ambito lagunare.

3. Gli interventi indirizzati al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 vengono attuati da ciascun soggetto secondo la propria competenza, sulla base di accordi di programma preventivamente conclusi con tutti gli interessati.

4. Il sindaco di Venezia, ovvero il presidente della città metropolitana ove costituita, convoca e presiede la conferenza di servizi finalizzata al raggiungimento di accordi per la realizzazione di interventi conformi agli obiettivi di cui alla presente legge.

Art. 2.

1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge è istituito un Comitato interministeriale per Venezia, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal:

a) Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

b) Ministro per i beni e le attività culturali;

c) Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

d) Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) Ministro dell'economia e delle finanze;

f) presidente della giunta regionale del Veneto;

g) presidente della provincia di Venezia;

h) sindaco del comune di Venezia;

i) sindaco del comune di Chioggia;

l) sindaco del comune di Cavallino Treporti.

2. Segretario del Comitato è il presidente del Magistrato alle acque di Venezia.

3. Il Comitato, quale organo di indirizzo, coordinamento e controllo politico-amministrativo per l'attuazione della presente legge, formula gli indirizzi cui devono attenersi tutti gli enti preposti all'attuazione degli interventi, sulla base delle proposte avanzate dalla segreteria tecnica presso il Magistrato alle acque di Venezia di cui all'articolo 3.

4. Con la procedura di cui al comma 3 il Comitato procede al riparto dei fondi assegnati dallo Stato alla salvaguardia ambientale e allo sviluppo socio-economico di Venezia e della sua area lagunare.

Art. 3.

1. Ai sensi degli articoli 54 e 92, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è costituita presso il Magistrato alle acque di Venezia, in attesa della definitiva riforma di tale istituto, la segreteria tecnica del Comitato interministeriale per Venezia, di seguito denominata «segreteria tecnica». Per il funzionamento della segreteria tecnica è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002.

2. Alla segreteria tecnica è trasferito il servizio informativo già gestito dal Consorzio Venezia Nuova.

3. La segreteria tecnica ha il compito di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi allo sviluppo della città di Venezia e della sua laguna, per fornire un esatto quadro di riferimento per le decisioni del Comitato e degli altri soggetti competenti ad intervenire sulla laguna di Venezia.

4. La segreteria tecnica monitora gli interventi programmati ed effettuati al fine di verificarne la congruità con gli obiettivi prefissati ed i risultati ottenuti.

5. Al fine di assicurare la piena funzionalità della segreteria tecnica e il perseguimento degli obiettivi della presente legge:

a) gli enti pubblici e privati operanti nell'ambito della laguna di Venezia sono tenuti a fornire alla segreteria tecnica tutte le informazioni richieste;

b) la segreteria tecnica è tenuta a collaborare con tutti gli enti di cui alla lettera *a)*, fornendo ad essi i dati e le elaborazioni in suo possesso;

c) il sindaco di Venezia, ovvero il presidente della città metropolitana ove costituita, può convocare in conferenza di servizi i rappresentanti di tutti gli enti operanti in laguna, ivi compresi gli organi dello Stato, per una valutazione congiunta dei dati forniti dalla segreteria tecnica e per la determinazione delle direttive a cui essa deve attenersi nello svolgimento dei propri compiti.

Art. 4.

1. La segreteria tecnica è composta da cinque esperti di chiara fama a livello internazionale nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui all'articolo 2, fra i quali è eletto il presidente.

2. La segreteria tecnica si avvale delle strutture operative del Magistrato alle acque di Venezia, presso il quale a tal fine può essere comandato personale di ruolo dalle am-

ministrazioni interessate in numero massimo di venti unità.

3. La segreteria tecnica può altresì avvalersi di esperti e docenti universitari nelle discipline interessate dai progetti di sviluppo nel numero massimo di dieci, nonché di strutture universitarie competenti nelle stesse materie.

4. La segreteria tecnica è tenuta ad adeguarsi alle direttive emanate dalla conferenza dei servizi di cui all'articolo 3.

Art. 5.

1. La segreteria tecnica nello svolgimento dei suoi compiti di controllo può proporre alle autorità competenti rimedi adeguati a correggere comportamenti difformi dalle norme e dagli obiettivi prefissati, sino alla decadenza da benefici ed incentivi.

Art. 6.

1. Lo sviluppo socio-economico dell'intero ambito lagunare è compito precipuo delle comunità locali, che nell'ambito delle competenze ad esse assegnate dalla normativa vigente promuovono, anche in collaborazione, iniziative dirette:

a) alla riconversione delle attività produttive in essere con attività a basso impatto ambientale;

b) all'insediamento di nuove attività ad alto tasso di innovazione e di centri di ricerca e di formazione di eccellenza, mediante la riutilizzazione del patrimonio immobiliare esistente;

c) all'incentivazione, anche in deroga ai requisiti richiesti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, di una politica abitativa per i giovani e di accoglienza a basso costo degli addetti alle attività produttive e di ricerca;

d) alla realizzazione di tutte le infrastrutture di accesso all'ambito lagunare e di

agevolazione della mobilità all'interno dello stesso, nonchè al cablaggio della città di Venezia;

e) alla manutenzione urbana della città intesa come:

1) interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio della città di Venezia, quali scavo e smaltimento dei fanghi dei rii, sistemazione di ponti e fondamenta, opere di sistemazione della rete fognaria esistente con la messa a norma degli scarichi, sistemazione e razionalizzazione dei sotto servizi a rete, consolidamento statico degli edifici pubblici e privati prospicienti i rii, opere di innalzamento delle *insulae*;

2) la manutenzione, il restauro, la ristrutturazione, la nuova edificazione e l'acquisizione di immobili da destinare al mantenimento e allo sviluppo delle attività socio-economiche negli insediamenti urbani lagunari, ovvero interventi, da realizzare previa convenzione con il comune di Venezia, sul patrimonio edilizio di enti pubblici o di interesse pubblico, quali aziende sanitarie locali (ASL), istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), fondazioni, enti religiosi e culturali;

3) la predisposizione di un piano di sicurezza antincendio, considerata la particolare struttura urbana ed edilizia di Venezia e di Chioggia;

4) il restauro e la ristrutturazione di edifici demaniali di carattere storico e artistico destinati all'uso pubblico.

2. Gli incentivi ai privati sono erogati dai comuni interessati a seguito di bando, sulla base di progetti finalizzati alla realizzazione di programmi valutati favorevolmente dalla conferenza di servizi di cui all'articolo 3.

3. I progetti per la realizzazione di opere e di infrastrutture nell'ambito della laguna sono approvati dalla conferenza di servizi di cui all'articolo 3.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la costituzione di un apposito «Fondo per lo sviluppo di Venezia e della

sua laguna», istituito presso il Ministero dell'interno, con dotazione finanziaria corrispondente a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. Le modalità di erogazione dei contributi statali alla Città di Venezia e ai comuni di Chioggia e di Cavallino Treporti, a valere sul Fondo di cui al presente comma, sono determinate dal Ministro dell'interno, sentita la regione Veneto, secondo la ripartizione effettuata dal Comitato di cui all'articolo 2.

Art. 7.

1. La promozione e il controllo della qualità ambientale nel rispetto delle normative di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, rientranti nelle competenze esclusive dello Stato, è attribuita alla regione Veneto che disciplina i vari aspetti ad essa afferenti.

2. La regione Veneto, al fine di consentire il rispetto degli *standard* di qualità per aria, acqua e sedimenti, così come determinati dal decreto del Ministro dell'ambiente 23 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 18 giugno 1998, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998:

a) realizza tutte le opere necessarie nell'ambito del bacino scolante;

b) garantisce la funzionalità della laguna nel rispetto della biodiversità della stessa.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposite norme che disciplinino le sanzioni amministrative da applicare nel caso di violazione delle disposizioni in materia di scarichi inquinanti, tenendo conto della gravità della violazione e della funzionalità delle sanzioni al ripristino degli *standard* di qualità ambientale di cui al comma 2.

Art. 8.

1. Al fine di garantire la più ampia tutela del patrimonio artistico della città di Venezia, nell'ambito della convenzione tra la Regia Amministrazione e il Municipio di Venezia stipulata in data 17 giugno 1902 e resa esecutiva ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, relativa all'individuazione dei canali lagunari riservati al traffico interno, lo specchio acqueo antistante Piazza San Marco a partire dall'allineamento tra i giardini della Biennale e l'isola di San Giorgio, fino a ricomprendere tutto il canale della Giudecca nonchè il bacino acqueo antistante l'isola del Tronchetto, è escluso dall'ambito dei canali marittimi ed è attribuito alla categoria dei canali interni alla città di Venezia.

Art. 9.

1. La regione Veneto può disciplinare in modo unitario la circolazione nelle acque lagunari con la possibilità di prevedere sistemi di identificazione dei natanti e fatta salva la disciplina vigente relativa alla circolazione delle navi.

Art. 10.

1. Al fine del raggiungimento di migliori livelli di efficienza nel settore edilizio, la Commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è ridenominata «Commissione per il coordinamento edilizio di Venezia», con le stesse competenze di cui alla citata legge n. 171 del 1973.

Art. 11.

1. La realizzazione delle opere di tutela fisica della laguna e degli *habitat* in essa esistenti è compito precipuo dello Stato.

Art. 12.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4 e 5, valutati in 70.100.000 euro per l'anno 2002 e 70.200.000 euro per ognuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

